

LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1 - Oggetto della legge

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione delle regioni in materia di ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2 - Oggetto della professione di maestro di sci

1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche, in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piconza, ramponi.
2. Le regioni provvedono ad individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci.

Art. 3 - Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinata alla iscrizione in appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 13.
2. L'iscrizione va fatta all'albo della regione nel cui territorio il maestro intende esercitare la professione.

Art. 4 - Condizioni per l'iscrizione all'albo

1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
 - b) maggiore età;
 - c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
 - d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo
 - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 5 - Trasferimento

1. Le condizioni per il trasferimento da un albo professionale regionale all'altro, nonché per l'autorizzazione all'esercizio temporaneo in regioni diverse da quelle di iscrizione all'albo sono determinate dalle leggi regionali, le quali non possono porre prescrizioni e limitazioni tali da ledere il principio di uguaglianza e da rendere il trasferimento più gravoso rispetto ai requisiti fissati per chi richiede l'iscrizione ai sensi degli articoli 3 e 4.

Art. 6 - Abilitazione tecnico-didattico-culturale

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.
2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Art. 7 - Materie di insegnamento

1. I corsi hanno durata minima di 90 giorni effettivi di insegnamento e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale di competenza; nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali.

Art. 8 - Competenza della federazione italiana sport invernali

1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.
2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica.

Art. 9 - Commissioni di esame

1. Le commissioni di esame sono nominate dalle regioni, d'intesa con i collegi regionali; la valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione composta da istruttori nazionali e maestri di sci.
2. Le prove d'esame comprendono tre sezioni tecnica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascun delle tre sezioni.
3. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso ed ai diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci.

Art. 10 - Specializzazioni

1. Le regioni possono istituire corsi ed esami di specializzazione per i maestri di sci.

Art. 11 - Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 ed a seguito di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le regioni determinano le modalità per il periodico aggiornamento tecnico, didattico e culturale dei maestri di sci, avvalendosi, per la parte tecnico-didattica, degli istruttori nazionali.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo.

Art. 12 - Maestri di sci stranieri

1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio della attività di maestri di sci stranieri non iscritti in albi regionali italiani. L'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento demandato alla Federazione italiana sport invernali d'intesa con il collegio nazionale i cui all'articolo 15, della equivalenza dei titoli e della reciprocità.

2. L'elenco degli Stati e dei relativi titoli equipollenti viene comunicato annualmente alle regioni della Federazione italiana sport invernali entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 13 - Collegio regionale dei maestri di sci

1. In ogni regione è istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.
2. Sono organi del collegio:
 - a) assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
 - b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
 - c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del collegio:
 - a) eleggere il consiglio direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del collegio;
 - c) eleggere il membro del collegio nazionale di cui all'articolo 15;
 - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronunzia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Spetta al consiglio direttivo del collegio regionale svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali, la vigilanza sull'esercizio della professione, l'applicazione delle sanzioni disciplinari, la collaborazione con le competenti autorità regionali; il consiglio direttivo svolge altresì ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3, spettano alla competente autorità regionale.

Art. 14 - Collegi interregionali

1. Nelle regioni in cui il numero dei maestri di sci è inferiore a trenta, l'istituzione del collegio regionale è facoltativa ed è comunque subordinata ad una consistenza numerica di almeno venti maestri di sci.
2. Le regioni in cui non siano istituiti i collegi regionali possono chiedere l'istituzione di collegi interregionali con una delle regioni contigue; ai collegi interregionali così costituiti sono demandate le funzioni previste dalla presente legge per i collegi regionali.
3. Ove non siano costituiti i collegi regionali o interregionali, i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio possono chiedere l'iscrizione ad altro collegio regionale.

Art. 15 - Collegio Nazionale dei maestri di sci

1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.
2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. la vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 16 - Funzioni del Collegio Nazionale

1. Spetta al collegio nazionale dei maestri di sci:
 - a) elaborare le norme della deontologia professionale;
 - b) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dai collegi regionali;
 - c) coordinare l'attività dei collegi regionali dei maestri di sci;
 - d) definire, in accordo con la Federazione italiana sport invernali, i criteri per i corsi tecnico-didattici e per le prove di esame;
 - e) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative dei maestri di sci e di altre categorie professionali, in Italia e all'estero;
 - f) collaborare con le autorità statali e regionali nelle questioni riguardanti l'ordinamento della professione;
 - g) stabilire la quota del contributo a carico degli iscritti agli albi professionali da devolvere a favore del collegio nazionale per le attività di sua competenza.

Art. 17 - Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalle leggi regionali, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) ammonizione scritta;
 - b) censura;
 - c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
 - d) radiazione.
2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutiva del provvedimento.
3. la decisione sul ricorso è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.
4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 18 - Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 codice penale.
2. Ai fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Art. 19 - Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza

1. Per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'articolo 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 20 - Scuole di sci

1. Le regioni disciplinano l'istituzione ed il riconoscimento delle scuole di sci, in conformità ai seguenti orientamenti:
 - a) in linea di principio ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale;
 - b) le norme regionali favoriscono la concentrazione delle scuole di sci esistenti, al fine di razionalizzare l'attività;

- c) le scuole di sci sono rette da propri regolamenti che devono disciplinare, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione ed all'organizzazione delle scuole stesse.

Art. 21 - Corsi ed istruttori del Club Alpino Italiano

1. Il Club Alpino Italiano (CAI), ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e successive modificazioni conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci-alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
2. Gli istruttori del CAI svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.
3. Le attività degli istruttori del CAI sono disciplinate dai regolamenti del CAI medesimo.
4. Al di fuori di quanto previsto dalla legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 22 - Adeguamento della legislazione regionale

1. Le regioni, salvo quanto disposto dal comma 2, sono tenute ad adeguare entro un anno la loro normativa alla presente legge.
2. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di maestro di sci, i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnico-didattico-culturale sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e del comma 2 dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 23 - Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina

1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.
2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1991

Cossiga

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il guardasigilli: Martelli

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 18:

Il testo dell'art. 348 del codice penale è il seguente:

“Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione”.

Nota all'art. 19:

L'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931, è così formulato:

“Art. 123 - Per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere, guida o portatore alpino e per l'abilitazione all'insegnamento dello sci è necessario ottenere la licenza del questore.

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente”.

Il testo dell'art. 238 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 635/1940, è il seguente:

“Art. 238 - Agli effetti dell'applicazione dell'art. 123 della legge i maestri di sci sono equiparati alle guide alpine.

Oltre all'esame di cui al n. 2 del precedente articolo, sessi debbono esibire un certificato di idoneità e tale professione da rilasciarsi dalla federazione italiana sport invernali”.

Nota all'art. 21:

Il testo delle lettere d) ed e) dell'art. 2 della legge n. 91/1963 (Riordinamento del Club alpino Italiano) è il seguente:

“Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

(omissis)

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d)”.

Note all'art. 23:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina) è il seguente:

“Art. 7 (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina).

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorici-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.

3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'art. 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.

4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti di un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del club alpino italiano.
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro di turismo e dello spettacolo.
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale".

La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1989, n. 28 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 soprariportato, commi 2, 3, 6 e 7.

Il testo dell'art. 13 della medesima legge n. 6/1989 è il seguente:

"Art. 13 (Collegi regionali delle guide).

1. In ogni regione è istituito come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonchè le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione".

Il testo dell'art. 15 della ripetuta legge n. 6/1989 è il seguente:

“Art. 15 (Collegio nazionale delle guide)

- 1. E' istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.*
- 2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonchè da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.*
- 3. A tal fine ogni elettore, vota per un numero di candidati non superiori ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero dei voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.*
- 4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.*
- 5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente di Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.*
- 6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.*
- 7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.*
- 8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo”.*

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (att. n. 2033):

Presentato dai senatori Forte e Marniga il 28 dicembre 1989.

Assegnato alla 7° commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 1° giugno 1990, con pareri delle commissioni 1°, 2°, 3°, 12° e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7° commissione, in sede referente, il 24, 26 luglio 1990, 2 agosto 1990.

Assegnato nuovamente alla 7° commissione, in sede deliberante, e approvato il 2 ottobre 1990, in un testo unificato con atto n. 2051 (Guzzetti ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5124):

Assegnato alla VII commissione (cultura), in sede legislativa, il 30 ottobre 1990, con pareri delle commissioni I, II, III, V e XI.

Esaminato alla VII commissione il 31 ottobre 1990, 5 dicembre 1990 e approvato, con modificazioni, il 20 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2033/B):

Assegnato alla 7° commissione (Pubblica istruzione), in sede deliberante, il 9 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1°, 2° e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7° commissione e approvato con modificazione, il 7 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5124/B):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 19 febbraio 1991.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 20 febbraio 1991.